



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Comando Generale
del Corpo delle Capitanerie di porto
Guardia costiera

Il Comandante Generale

A CAPITANERIE DI PORTO
TUTTE
UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI
TUTTI
e, p.c.
GABINETTO DEL SIGNOR
MINISTRO
UFFICIO LEGISLATIVO
DIREZIONI MARITTIME
TUTTE

Argomento: Stagione balneare – Ordinanze dei Capi di circondario

Con il foglio n. 113761 del 27 agosto 2024, questo Comando generale ha fornito una serie di disposizioni operative in materia di sicurezza balneare, intendendo richiamare l'attenzione sul corretto riparto di competenze tra gli Enti territoriali locali e le Autorità Marittime, nonché sulla necessità di assicurare l'effettiva erogazione del servizio di salvamento che attiene alla sicurezza della balneazione e della vita umana in mare rientrando tra le specifiche competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Proprio al fine di garantire un'omogenea applicazione delle disposizioni il Ministero nel tempo ha fornito una serie di indicazioni recepite in norme di vario rango e da ultimo con il dispaccio 0013384 del 16 aprile 2025 a firma del Signor Ministro (allegato in copia) ha ritenuto di fornire delle indicazioni al fine di rendere omogenea su tutto il territorio nazionale la durata della stagione balneare ed il conseguente obbligo di prevedere, nello specifico arco temporale, la costante attivazione del servizio di salvataggio mediante la previsione di postazioni dedicate per gli assistenti bagnanti.

Nel dispaccio, il Signor Ministro indica nella terza settimana del mese di maggio e nella terza settimana del mese di settembre il termine di inizio e di fine della stagione balneare. Pertanto, nel dare seguito all'indicazione pervenuta e considerando gli aspetti inerenti la pressione antropica sugli spazi di arenile che è più concentrata nei fine settimana, quale discendente azione si ritiene di indicare quale **data di inizio della stagione balneare il terzo sabato del mese di maggio** (17 maggio 2025 per il c.a.) e quale **data del termine della stagione balneare la terza domenica del mese di settembre** (21 settembre 2025 per il c.a.).

L'indicazione è data nelle more dell'adozione di specifici provvedimenti normativi *ad hoc* a cura dei Capi di Circondario in cui saranno recepite le specifiche indicazioni ed è tesa ad uniformare sul territorio nazionale i contenuti delle ordinanze di sicurezza balneare che le autorità marittime emanano ai sensi degli articoli 81 del codice della navigazione e 59 del relativo regolamento. Le funzioni relative alla sicurezza connessa all'utilizzo delle spiagge e del mare sono attribuite all'autorità marittima, principio ribadito dalla sentenza del TAR

Veneto n. 259/2022, pienamente in linea con un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione Civile¹ e Penale².

In tal senso, si invitano nuovamente i Comandi territoriali, sotto il coordinamento delle rispettive Direzioni Marittime, a promuovere e consolidare ogni utile iniziativa volta a migliorare progressivamente il livello di sicurezza lungo i litorali.

1. Il modello di ordinanza di sicurezza balneare

Si conferma la validità dell'ordinanza tipo definita con il fg. n. 82/022468/1° del 3 aprile 2002, che costituisce un utile riferimento per la redazione dei provvedimenti locali in materia di sicurezza balneare. È fatta salva, ovviamente, la possibilità di apportare gli opportuni adattamenti in relazione alle specificità territoriali, purché nel rispetto delle direttive e degli indirizzi successivamente emanati. La circolare n. 34660 del 7 aprile 2006 continua altresì a rappresentare un solido fondamento normativo per quanto concerne il corretto riparto delle attribuzioni tra Autorità marittime ed Enti locali.

2. L'analisi del rischio

Questo Comando generale ha recentemente valorizzato un'esperienza condotta a livello locale – che si condivide in Allegato 1 – che ha consentito di affrontare e superare alcune difficoltà legate all'inquadramento della disciplina del servizio di salvamento su estesi tratti di litorale ad uso pubblico. Tuttavia, si tratta di uno strumento di cui, per l'approccio analitico e la concretezza operativa, al momento non ne è prevista l'applicazione ai singoli stabilimenti balneari, in quanto la metodologia necessita di ulteriori approfondimenti per un potenziale futuro impiego più esteso.

3. La cartellonistica monitoria uniforme

Rispetto alle attuali disposizioni, che prevedono la presenza di cartelli monitori, si incoraggia vivamente sia i concessionari degli stabilimenti balneari sia i Comuni competenti per le spiagge libere ad adottare una cartellonistica monitoria uniforme, chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento, ma dovranno anche evidenziare in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona.

Il modello di riferimento è costituito dal progetto europeo PERLA (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera)³, già sperimentato in vari territori italiani e francesi, e dalla simbologia standard ISO 20712, relativa a segnaletica di sicurezza

¹ cfr. Cass. Civ. Sez. II, 09/08/2007, ord. N.17573, che ha avuto modo di affermare che le prescrizioni in ordine alla tenuta delle indicazioni di sicurezza presso uno stabilimento balneare attengono alla materia della sicurezza della balneazione e competono all'Autorità Marittima.

² cfr. Cass. Pen., Sez.I, 25/03/1999, n.5755 che stabilisce come l'ordine della Capitaneria di Porto di dotare lo stabilimento balneare di un bagnino ed assicurarne la presenza, non riguarda l'uso del demanio marittimo, né la tutela degli interessi pubblici ad esso legati, bensì la sicurezza e l'incolumità dei bagnanti.

³ Il "Progetto di cooperazione per l'accessibilità, la fruizione e la sicurezza della fascia costiera" si focalizza su diversi aspetti critici delle zone costiere italiane: a) accessibilità e fruizione (mira a migliorare l'accesso alle spiagge ed alle aree costiere, rendendole più fruibili per tutti, inclusi i disabili); b) sicurezza (si concentra sulla sicurezza delle zone costiere, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi idrogeologici e all'erosione costiera); c) monitoraggio ambientale (prevede il monitoraggio costante delle coste per valutare l'impatto dei cambiamenti climatici e delle attività umane); d) sostenibilità (promuove la gestione sostenibile delle risorse costiere, al fine di preservare l'ambiente e la biodiversità).

in acqua e bandiere di sicurezza in spiaggia. L'obiettivo è realizzare una segnaletica standardizzata, accessibile e coerente a livello nazionale e internazionale, per garantire maggiore familiarità e sicurezza all'utenza, anche straniera e non abituale.

Si propone altresì l'introduzione, all'interno delle ordinanze di sicurezza balneare, di un sistema di bandiere che identifichi lo stato della balneazione secondo la seguente codifica:

Verde: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;

Gialla: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;

Rossa: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

Tale sistema, largamente diffuso a livello europeo, facilita la comprensione da parte dell'utenza e contribuisce a una maggiore percezione della sicurezza.

4. La prevenzione dal rischio di annegamenti nelle acque di balneazione.

La prevenzione degli annegamenti continua ad essere oggetto di costante attenzione da parte dell'OMS e dell'Assemblea Generale dell'ONU, che con proprie risoluzioni ha invitato gli Stati membri ad adottare strategie nazionali di contrasto a tale fenomeno, promuovendo lo sviluppo di un Piano Nazionale di Sicurezza per le Acque, con un ruolo attivo anche del settore sanitario. È in questo contesto che, con apposita proclamazione, il 25 luglio è stato riconosciuto come Giornata mondiale per la prevenzione dal rischio annegamenti (World Drowning Prevention Day).

In Italia, il Ministero della Salute ha istituito nel 2019 l'Osservatorio per lo sviluppo di una strategia nazionale di prevenzione degli annegamenti, al cui gruppo di lavoro partecipa anche questo Comando Generale. L'Osservatorio ha già prodotto un primo rapporto nazionale, contenente un'analisi delle principali criticità connesse alla balneazione e una serie di proposte per la mitigazione dei rischi. Il documento approfondisce, tra gli altri aspetti, la fisiopatologia dell'annegamento e il ruolo del servizio di salvataggio sulle spiagge italiane.

Nel quadro delineato, le Autorità Marittime sono chiamate a svolgere un ruolo attivo, non solo attraverso l'adozione delle ordinanze di sicurezza balneare, ma anche mediante attività informative e di sensibilizzazione rivolte alla collettività, sia nella fase preparatoria che durante la stagione balneare.

A titolo esemplificativo, le iniziative di natura informativa potranno riguardare:

- pericoli intrinseci per la balneazione;
- analisi degli incidenti di annegamento in Italia nel contesto delle attività balneari;
- opere di difesa costiera e i rischi nella balneazione;
- sicurezza della balneazione: la norma UNI 11745:2019 dal titolo: "Sicurezza della società e del cittadino – Qualificazione delle aree di balneazione ai fini della sicurezza dei bagnanti";
- il servizio di salvamento e l'Ordinanza di sicurezza balneare;
- l'operazione "Mare e laghi sicuri 2025" – principi e finalità;
- il soccorso marittimo di prossimità – il soccorso tecnico in mare della Guardia Costiera (eventuale focus sul ruolo dei rescue swimmer ex Decreto n. 405 del 9 agosto 2017);
- annegamento: definizioni, fisiopatologia e sindromi correlate;
- bambini in acqua – raccomandazioni di prevenzione.

Particolare attenzione è inoltre richiesta all'organizzazione della **Giornata nazionale per la prevenzione dal rischio annegamenti**, da tenersi il **25 luglio**, con l'obiettivo di valorizzare iniziative informative e divulgative in tutti i contesti costieri, adeguandole alle caratteristiche morfologiche e ambientali locali (spiagge sabbiose, scogliere, dighe frangiflutti, fondali irregolari, correnti persistenti, ecc.). A tali attività potranno essere associati gli Enti locali e altri soggetti istituzionali in grado di offrire contributi, anche di carattere tecnico-scientifico.

Nel caso dei laghi maggiori, le iniziative dovranno tenere conto della specificità dei siti e della presenza dei mezzi nautici di vigilanza assegnati ai nuclei preposti.

Nel senso che precede si intendono offrire, per la stagione balneare 2025, linee di indirizzo utili a una gestione omogenea dei profili di sicurezza, demandando alle Direzioni Marittime un'azione di coordinamento e aggiornamento progressivo delle ordinanze vigenti.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Comandante generale
Amm. Isp. Capo (CP) Nicola CARLONE

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 07/03/2005, n. 82)



NICOLA CARLONE
16.04.2025
12:44:23
GMT+01:00

Per estensione interna di copia:
- Uff. Assistente Co.Ge.;
- Uff. Assistente Vice Co.Ge.;
- Uff. Legale e del Contenzioso;
- Uff. Atti normativi e parlamentari;
- Reparti - TUTTI